

Art. 7 bis - Strutture e installazioni temporanee, su suolo pubblico o privato, a servizio di attività di pubblico interesse (articolo 78 comma 2 lett. k) e comma 3 lett. k) L.P. n. 15/2015 e articoli 31 e 32 Regolamento urbanistico – edilizio provinciale approvato con D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg).

1. *Compatibilmente con lo stato dei luoghi e con le tipologie dei fabbricati esistenti, per soddisfare esigenze di pubblici esercizi, alberghi, attività commerciali di rilevante interesse generale e strutture sportive, è ammessa l'installazione di strutture temporanee completamente e facilmente smontabili e amovibili. A tal fine i manufatti devono essere collocati preferibilmente in aree private, mentre per la collocazione in aree pubbliche occorre dimostrarne preventivamente la disponibilità.*
2. *Tali manufatti non sono computabili ai fini volumetrici e di superfici utili, la loro superficie coperta non può eccedere generalmente il 100% dell'attività esistente e, nel caso di pubblici esercizi con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'uso di tale superficie di somministrazione deve essere considerato alternativo all'uso della superficie di somministrazione regolarmente autorizzata all'interno di edifici esistenti, ciò al fine di rispettare i rapporti tra l'utenza e gli spazi di parcheggio ed i parametri igienico sanitari. Tali strutture possono essere installate solo al piano terra o, eccezionalmente, su terrazzi esistenti. L'installazione deve avvenire in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dal Codice della Strada, nonché dalle Disposizioni provinciali in materia di distanze, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2023 dd. 03 settembre 2010 e s.m., non può interessare aree verdi, aiuole ed alberature anche singole e nemmeno spazi di parcheggio privato, il traffico veicolare e pedonale non deve risultare limitato in alcun modo dalla presenza di tali strutture.*
3. *Per quanto riguarda gli aspetti formali, tali manufatti nel loro insieme devono presentare i caratteri di minimo impatto nell'inserimento contestuale ed una coerenza complessiva con gli altri elementi di arredo urbano preesistenti. Più precisamente, la morfologia delle strutture temporanee deve rispettare i seguenti requisiti:*
 - a) *avere altezza proporzionata a quella delle aperture al piano terreno del fronte edificato interessato e, comunque, non superiore a m. 3,50 di altezza massima;*
 - b) *avere forma geometrica semplice e regolare, con ridotta visibilità dell'eventuale copertura che dovrà essere preferibilmente piana o a bassa pendenza. Particolare attenzione andrà posta in presenza di edifici di particolare pregio;*
 - c) *le coperture, i paramenti e le strutture verticali devono avere il minimo impatto visivo, armonizzandosi il più possibile quanto a forme, materiali e colori con il contesto;*
 - d) *per i tamponamenti è consentito l'uso di pannelli trasparenti in vetro antisfondamento, plexiglas, policarbonato o similari ad esclusione di teli plastici;*
 - e) *eventuali scritte/logo di identificazione dell'esercizio devono essere situate nei paramenti di bordo e avere caratteri poco appariscenti, non luminose e coerenti con le insegne o scritte fisse negli edifici del contesto; non è ammesso l'inserimento di scritte pubblicitarie di qualunque genere;*
 - f) *non sono ammessi ulteriori elementi incongrui sulle strutture oggetto di tamponamento (es. tende aggettanti, pergolati, stendardi, ecc.);*
 - g) *in deroga alle previsioni del P.R.G. tali manufatti sono consentiti anche in centro storico o in siti di particolare pregio paesaggistico ma dovranno essere realizzati con strutture leggere in metallo verniciato, legno e vetro, non dovranno alterare le tipologie e le caratteristiche costruttive degli edifici esistenti e dovranno inoltre inserirsi in modo adeguato nel contesto ambientale. Ogni caso sarà quindi valutato singolarmente dalla Commissione Edilizia in rapporto alla peculiarità del sito e degli edifici e quindi giudicato compatibile o meno;*
 - h) *le pedane o zoccolature non sono ammesse, salvo in situazioni di pavimentazione particolarmente sconnessa o pendente, tale da rendere impraticabile la posa di tavolini, sedie o di altre attrezzature, o nei casi in cui si renda necessario il raccordo con il marciapiede o il raccordo delle acque meteoriche. Le pedane dovranno comunque essere accessibili da soggetti diversamente abili ed essere realizzate in materiali facilmente smontabili, non deperibili, compatti e privi di intercapedini visibili in modo da impedire qualsiasi accumulo di rifiuti;*
 - i) *in presenza di più esercizi pubblici, attività commerciali o di pubblico interesse deve essere preferita una soluzione unitaria, mediante l'installazione di un'unica struttura comune.*
4. *Tali manufatti devono essere facilmente smontabili, in particolare, la struttura deve essere completamente asportabile e con minima sezione dei montanti verticali, compatibilmente con le necessarie prestazioni di resistenza al vento e ai carichi accidentali. La pavimentazione, dove non venga*

utilizzata quella esistente, dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti.

- 5. L'eventuale realizzazione di impianti tecnici, compresi gli allacci alle reti, dovrà essere conforme ai vigenti criteri di sicurezza garantendo comunque la facile rimozione. Non sono consentiti attraversamenti aerei dello spazio pubblico né la posa di cavi sulla pavimentazione pubblica. Altrettanto vale relativamente alla installazione di eventuali corpi riscaldanti provvisori, i quali comunque, dovranno essere di dimensioni contenute.*
- 6. Nel caso la destinazione d'uso dell'immobile principale non rientri più tra quelle indicate al comma 1 o in caso di cessazione dell'attività a cui la struttura accede, ogni manufatto deve essere tempestivamente rimosso. L'occupazione di cui sopra non sostituisce a nessun effetto la concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.*
- 7. Tali manufatti sono assoggettati al deposito della comunicazione per opere precarie prevista dalla legge 15/2015, fatta salva la concessione per l'occupazione del suolo pubblico determinata con specifico provvedimento. La comunicazione per questa tipologia di opere sarà soggetta a verifica da parte della Commissione edilizia, in particolare per quanto riguarda la compatibilità urbanistica, la qualità architettonica e l'inserimento paesaggistico. Detti manufatti sono autorizzati generalmente per un periodo di cinque anni continuativi o diversa durata, coerentemente con la scadenza del titolo patrimoniale di disponibilità dell'immobile. Scadenze di durata maggiore di cinque anni possono essere autorizzate solo su immobili di proprietà pubblica.*
- 8. Chiunque intenda realizzare manufatti provvisori aventi le caratteristiche specificate ai commi precedenti, deve presentare, almeno trenta giorni prima della installazione, la documentazione sottoelencata:*
 - a) comunicazione compilata su apposito modello reperibile nel sito del comune di Nago-Torbole;*
 - b) relazione che descriva la tipologia di attività svolta e le esigenze connesse, nonché l'ampiezza della superficie a disposizione;*
 - c) titolo idoneo all'utilizzo dell'area;*
 - d) estratto mappa, planimetria in scala idonea e stralcio di PRG;*
 - e) rappresentazione grafica del manufatto nei suoi elementi essenziali (planimetria, piante, sezioni e prospetti, con indicazione di altezze, distanze, dimensioni, materiali e colori);*
 - f) documentazione fotografica dei luoghi;*
 - g) schema di convenzione riguardante il rispetto del presente articolo e contenente l'impegno ad utilizzare le superfici di somministrazione ricavate nella struttura provvisoria in alternativa alle superfici regolarmente autorizzate, fatto salvo il caso in cui siano verificati i requisiti necessari per l'utilizzo contemporaneo delle superfici con parere igienico sanitario; la dichiarazione di impegno a rimuovere, alla scadenza del termine prefissato i manufatti temporanei e ricondurre in stato pristino i luoghi interessati dall'intervento senza nulla pretendere;*
 - h) garanzia fidejussoria, di importo pari a € 200,00 al mq di superficie occupata dalla struttura a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e del conseguente ripristino delle aree. Lo svincolo della fidejussione sarà autorizzato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico con propria determinazione, su richiesta dell'interessato e previa verifica della avvenuta rimozione del manufatto e del completo ripristino dell'originario precedente stato dei luoghi. In caso di violazione delle disposizioni di questo articolo, nonché in caso di demolizione e rimessa in pristino dei luoghi dopo la scadenza del termine stabilito, le opere si considerano realizzate in assenza del titolo abilitativo edilizio;*
 - i) dichiarazione di idoneità statica della struttura anche in riferimento ai carichi accidentali di vento e neve, nonché di conformità a tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi a firma di un tecnico abilitato;*
 - j) nel caso di esercizi pubblici dovrà essere allegato il modello previsto al fine di coordinare l'iter*

urbanistico edilizio con l'iter del Servizio di Polizia Amministrativa inerente al rilascio delle necessarie licenze di esercizio;

k) autorizzazione paesaggistica e/o altri pareri nei casi dovuti ai sensi di legge o se richiesti dalla commissione edilizia comunale.

- 9. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto di richiederne la rimozione in qualsiasi momento su semplice avviso, per ragioni di interesse generale, di ordine pubblico, sicurezza, di rispetto della normativa in materia di rumore, senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimenti di qualsiasi genere e tipo. La rimozione potrà essere richiesta inoltre qualora lo dovessero esigere esigenze di sistemazione di arredo urbano e dovrà avvenire nel termine massimo di 30 giorni dalla notificazione dell'avviso.*
- 10. Sono fatti salvi i diritti di terzi.*
- 11. Le comunicazioni per le strutture temporanee disciplinate dal presente articolo sono inefficaci fino alla sottoscrizione della convenzione ai sensi del comma 6 dell'art. 32 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.*
- 12. Norma transitoria: per le strutture già esistenti si stabilisce in 2 (due) anni il termine per la loro riqualificazione in coerenza con il presente articolo. Per le strutture ricadenti su suolo pubblico l'eventuale rinnovo della concessione dell'area è subordinato alla presentazione di un progetto di riqualificazione architettonica redatto secondo i criteri del presente regolamento.*